



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE BARI | GAETANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI CARLO | CARLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALIANO | GIANMARCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 598/2015
depositato il 29/01/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 1469/2014 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TARANTO

contro:

D'ADDARIO GIANCARLO
GIA'TITOLARE DELL'IMPRESA IND.D'ADDARIO GOLD & SILVER
VIA VERGA 72 74020 LEPORANO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP011100235/2013 IVA-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 598/2015

UDIENZA DEL

22/01/2020 ore 09:30

N°

339/41/2020

PRONUNCIATA IL:

22 GEN. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 FEB. 2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA

Li
SardeLLA



FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Taranto, ha proposto appello, depositato in data 29 gennaio 2015, avverso la sentenza n. 1469 pronunciata in data 08 aprile 2014 e depositata in data 03 giugno 2014, dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sezione 4 - di Taranto.

L'adita Commissione, con l'impugnata sentenza, ha accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso proposto da Giancarlo D'Addario, già titolare dell'impresa individuale "D'Addario Gold & Silver di D'Addario Giancarlo" avverso l'avviso n. TVP01I100235/2013, notificato il 26 aprile 2013, per maggiore IVA, pari ad € 34.551,00.

L'opposto atto consegue ad accertamento di omessa applicazione dell'imposta su fatture emesse a seguito di cessione, a Società di lavorazione e/o trasformazione, di beni di oro qualificati rottami ritenuti dall'Ufficio non assoggettabili all'applicato regime dell'inversione contabile, in quanto non considerati tali e perché ceduti a Società non esclusivamente dedite alla conversione e trasformazione del materiale compravenduto.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo, in conformità ad orientamento della stessa Agenzia espresso con circolare n. 92/E del 12/12/2013, correttamente applicato il regime del "reverse change".

L'appellante Ufficio si duole della statuizione del giudicante sostenendo l'erronea applicazione del richiamato orientamento perché nella fattispecie non sussisterebbe l'esclusività dell'attività di lavorazione dei metalli preziosi da parte delle Società cessionarie, mancherebbe certezza della destinazione dell'oro al processo di fusione e trasformazione, difetterebbe il possesso del marchio e del requisito di società di capitali e conclude per la riforma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Il contribuente, pur risultando ritualmente notificato l'atto di appello, non si è costituito nel presente grado, nel mentre il patrocinante con nota depositata il 22

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE
N. 598/2015

UDIENZA DEL
22/01/2020 ore 09.30



dicembre 2017 ha comunicato di aver rinunciato al mandato con nota ricevuta dal rappresentato in data 05/12/2017.

All'odierna udienza pubblica ritualmente chiesta, nessuno presente per il contribuente, previamente sentito il relatore sui fatti di causa e diritto, il rappresentante dell'Agenzia, dott. Achille Messinese, si riporta ai motivi di gravame.

DIRITTO

In via preliminare, va rilevata l'ininfluenza della rinuncia al mandato da parte del difensore atteso il tenore dell'art. 85 c.p.c. per il quale la rinuncia non ha effetto nei confronti della controparte finché non sia intervenuta la sostituzione, ma anche perché intervenuta ben oltre i termini previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 54 e 23 del D. Lgs. n. 546/92.

L'appello è infondato in quanto il Collegio di prime cure ha correttamente valutato la fattispecie in esame.

Ed invero la questione verte sulla natura dell'attività svolta dalla Società in accertamento e sulla condizione dei beni venduti alle imprese specializzate per la trasformazione.

Ebbene, l'appellata Società, come affermato dall'Ufficio esercitava l'attività di commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria (cod. att. n. 464800) e, a prescindere da ogni altra considerazione, nell'ambito di detta attività non sarebbe *contra legem*, come rilevabile dalla motivazione dell'opposto avviso di accertamento (v. pag. 4), l'acquisto di preziosi usati da privati cittadini (o da altri compra oro) e rivenderli direttamente a fonderie o aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi. Ciò a condizione che la cessione venga qualificata "*per quello che realmente è*", ovvero "*oreficeria usata*" cioè oggetti finiti, e non come viceversa si contesta quali "*rottami*", natura che consentirebbe, ex art. 17 - comma 5- della legge n. 633/77, l'applicazione dell'inversione contabile prevista per beni destinati alla lavorazione industriale.

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE
N. 598/2015

UDIENZA DEL
22/01/2020 ore 09.30

L'



E allora a ben vedere il fulcro della questione attiene la natura dei beni ceduti alle Società di trasformazione che l'Ufficio asserisce essere "beni usati" e l'appellante invece "rottami".

L'Agenzia perviene alle sue conclusioni sulla base di un ragionamento fondato sulla presunzione che la condotta tenuta dai c.d. "compra oro" abbia l'unico scopo, adeguandosi anche alle richieste delle fonderie, di eludere l'assoggettamento all'IVA alterando l'originaria natura dei beni in quella destinata ad uso industriale.

Sotto tale profilo emerge in modo evidente la genericità dell'assunto atteso che esso si fonda su una valutazione esclusivamente interpretativa della prassi, come definita da circolari ministeriali, senza alcuno specifico riscontro al caso concreto. Infatti, l'accertata Società, a sostegno della regolarità del proprio comportamento, ha prodotto le fatture di vendita, aventi valore probatorio, riportanti la natura dei beni venduti a Società specializzate proprio nella trasformazione, anche se non tutte in via esclusiva.

E a fronte di tanto, senza peraltro un riscontro incrociato nei confronti dell'acquirente, non si può sostenere genericamente che tutte le compravendite mascheravano un intento elusivo e, ciò, sulla base del generico assunto che *"la condotta tenuta dai c.d. compra oro ha l'unico intento di eludere l'IVA."*

Tale assunto, anche a fronte dell'attività esercitata dai cessionari, andava supportato da una verifica riguardo alle singole compravendite onde accertare, a fronte dell'effettività delle cessioni in quanto non contestate, che i beni compravenduti fossero, diversamente da quanto dichiarato, beni usati e non da rottamare.

Né, peraltro, si può pretendere che il venditore debba comprovare che il cessionario abbia effettivamente destinato il materiale acquistato alla fusione/trasformazione e non, come sembra ipotizzare l'Ufficio, direttamente a consumo finale.

Non trova fondamento nemmeno l'eccezione riguardo alla presunta attività

SEZIONE N. 04

REG. GENERALE

N. 598/2015

UDIENZA DEL

22/01/2020 ore 09.30

L/



esercitata dall'accertata, ritenuta dall'Ufficio di natura professionale richiedente i requisiti di cui all'art. 1 -comma 3- della legge n. 7/2000, perché in realtà l'attività contestata, acquisto di oggetti preziosi usati o avariati da privati e rivendita per la trasformazione, non rientra in quella professionale come affermato dalla Banca d'Italia (nota n. 118816/2011) e può essere svolta previa licenza della Questura che, nel caso specifico, risulta rilasciata in data 06/12/2007 come emerge dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.
Infondata e/o assorbita ogni altra eccezione, l'appello va rigettato con compensazione, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, delle spese di giudizio per la considerazione che l'appellata non ha svolto attività difensiva

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione 4 – di Bari, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020.

L'ESTENSORE
(dott. Carlo Di Carlo)


IL PRESIDENTE
(dott. Gaetano de Bari)


SEZIONE N. 04

REG. GENERALE
N. 598/2015

UDIENZA DEL
22/01/2020 ore 09.30